



OGGETTO: Avviso pubblico “Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2° lett. a) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di pulizia del Parco dei Colli di Bergamo”-REVOCA IN AUTOTUTELA.

PREMESSO che:

- il contratto di servizio con la Società che gestisce attualmente il servizio di pulizia dei locali del Parco dei Colli, è scaduto il 30.04.2020;
- che si è proceduto alla proroga del contratto fino al 06.07.2020
- è risultato necessario attivare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi;
- si è ritenuto di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio in argomento per i prossimi 24 (ventiquattro) mesi mediante pubblicazione di manifestazione d’interesse pubblicata sull’albo dell’Ente;
- l'avviso in parola "è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per le Società ai fini della partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e che le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta";
- la stazione appaltante si è riservata nell’avviso ora revocato, di non dare seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessario

VISTO l’avviso pubblico del servizio di pulizia dei locali del Parco dei Colli per la presentazione di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2° lett. a) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di che trattasi, con scadenza prevista in data 06.07.2020;

RISCONTRATO

-che entro i termini fissati, sono pervenute n°12 manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2° lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali del Parco dei Colli;

-che durante l'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute, è emerso che l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, è apparso manchevole nella di alcune attività da svolgere, resesi necessarie con l'emergenza COV19, e, pertanto, degli obblighi a cui l'affidatario dovrà ottemperare;

-per tali motivi intende provvedere all'appalto del servizio in oggetto attraverso altre modalità di procedure previste dal DLgs 50/2016

CONSIDERATO che le carenze riscontrate possono determinare l'insorgenza di osservazioni e/o rilievi da parte degli operatori economici che hanno presentato manifestazione d'interesse alla partecipazione della procedura di gara per l'affidamento di che trattasi, con conseguenti, stante la scadenza del contratto vigente prevista per il 06.07.2020, ritardi nell'affidamento del servizio;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

VISTO che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241" per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

DARE ATTO altresì in particolare, che il Consiglio di stato, con sentenza n° 2418/2013 (Cons. Stato sez.VI -Sentenza 6 maggio 2013 n° 2418) rimarca che : l'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. E' quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso."

RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella podestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

RICORDATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza buon andamento e buona amministrazione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in questione, mediante annullamento dell'Avviso pubblico in oggetto e di tutti gli atti eventualmente connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che nel suddetto avviso il Parco dei Colli si riservava la facoltà, anche, di non procedere all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio;

TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela.

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere alla revoca in via di autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii.

VISTO la legge 7.8.1990 n° 241; • il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto;
- il Regolamento di Contabilità;

DISPONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le motivazioni di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo di:

- a) di procedere alla revoca in autotutela, per i motivi meglio specificati in premessa, l'avviso pubblico "Manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 36 comma 2° lett. a) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di pulizia dei locali del Parco dei Colli";
- b) di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito Web istituzionale dell'Ente
- c) c) dare atto che la presente determinazione non comporta nessun onere a carico del bilancio;

BERGAMO 08.06.2020

IL DIRETTORE FINANZIARIO

LUCA GIUDICI